

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 18 giugno 1996, n. 731.

(Annulla TAR Lazio - II Sezione, 12 settembre 1995, n. 1348).

Nel caso in cui, nell'atto di presentazione della lista, non sia stato indicato quale dei due delegati è l'effettivo e quale il supplente, ciascuno dei due può sottoscrivere la dichiarazione di collegamento con ulteriori liste per il ballottaggio.

Omissis. — La disposizione dell'art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 sopra trascritta, nella parte in cui specifica che i due delegati debbano essere "uno effettivo ed uno supplente", adempie ad una duplice funzione, da una parte consentendo ai presentatori di liste di disporre di due delegati, per il caso di impedimento di uno di loro, dall'altra mantenendo un solo rappresentante di fronte alla commissione elettorale. Peraltro l'identificazione del delegato effettivo e di quello supplente è questione che potrebbe avere rilevanza esterna solo nel caso in cui i delegati si presentassero entrambi alla seduta della commissione (in vista della quale la disposizione è stata formulata), mentre per il resto la precessione dell'uno o dell'altro rimane un fatto interno al gruppo politico, non potendo certo ammettersi che la commissione elettorale s'ingerisca nel sindacare l'impedimento di colui che sia indicato come "effettivo", e dal momento che la legge elettorale non può che postulare l'unicità di intenti all'interno dei presentatori della lista; per la validità delle dichiarazioni rese a nome dei presentatori della lista, vale il principio generale sancito nell'art. 1716 del Codice civile, in materia di contratto di mandato, secondo cui: "Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare"; ed esso vale tanto più in materia di dichiarazioni di collegamento, dal momento che la legge n. 81 del 1993 parla genericamente di dichiarazioni rese "dai delegati", e tanto più ancora nel caso in esame, in quanto i due delegati erano stati nominati senza l'indicazione di effettivo e di supplente; al quale riguardo, il collegio osserva che l'ordine in cui i due nomi vengono scritti in calce alla lista dei candidati non può essere affatto interpretato come indizio dell'intento dei presentatori di designare il primo come effettivo e il secondo come supplente.

Segue, da quanto detto, che la dichiarazione di collegamento con il candidato Sindaco, presentata il 30 aprile 1995 (contestualmente alla convergente dichiarazione di collegamento presentata dal predetto candidato), era valida, ed aveva perfezionato la procedura di collegamento per il turno di ballottaggio. D'altra parte, la stessa commissione elettorale si è resa conto dell'irrilevanza della successiva dichiarazione contraria, traendone peraltro l'errata conseguenza che non fosse valida neppure la dichiarazione di collegamento espressa dall'altro delegato. Pertanto l'elezione di ballottaggio, svoltasi con l'illegittima pretermissione del collegamento, dev'essere annullata.

Omissis.